



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°102 CSAT 04 del 09 ottobre 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ERRATA CORRIGE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
 Visto il C.U. 99 del 05/10/2018 con cui si comunica che a causa di un errore materiale la squalifica sino al 15/09/2019 comminata al calciatore Conigliaro Andrea, tesserato per la società A.S.D. Altofonte F.C. (C.U. 65 del 18/09/2018) deve intendersi a carico del calciatore Conigliaro Gabriele, anch'esso tesserato per la A.S.D., Altofonte F.C.;
 vista la propria decisione pubblicata con C.U. 92/CSAT 03 del 04/10/2018 nella quale in parte motiva viene individuato correttamente, quale autore del grave gesto in danno dell' A.A., il calciatore Sig. Conigliaro Gabriele;

DISPONE

Correggersi la suddetta decisione dovendosi sostituire il nome Andrea con il nome Gabriele, con conseguente ripubblicazione della stessa.

Procedimento n.02/A

A.S.D. ALTOFONTE F.C. (PA) Avverso squalifica fino al 19/09/2019 a carico del calciatore sig. Conigliaro Gabriele ed avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Rausa Giorgio.

Campionato Promozione Girone "B" Gara: Rocca di Caprileone/Altofonte del 16/09/2018.
 C.U. n.65 del 18/09/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Altofonte F.C. impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sostenendo, qui in sintesi, che la sanzione inflitta al calciatore Conigliaro Andrea (rectius Gabriele) "è nulla per difetto di legittimazione passiva" in quanto l'autore del grave gesto in danno dell'assistente dell'arbitro non sarebbe il Conigliaro ma bensì il sig. Pio Giuseppe Madonia, come da dichiarazione

rilasciata dallo stesso ed allegata in atti, il quale peraltro avrebbe attinto l'ufficiale di gara con dell'acqua spruzzata da una borraccia e non già da uno sputo come dallo stesso riportato in referto.

Per altro verso la reclamante ritiene eccessiva la sanzione così come inflitta al calciatore Rausa atteso che le parole pronunciate all'indirizzo dell'arbitro non erano né minacciose né offensive.

All'udienza odierna il difensore della reclamante ha insistito nei motivi di gravame e nella richiesta audizione dei soggetti indicati in ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve rigettare la chiesta audizione dei soggetti indicati quali testi nel corpo del gravame atteso che nel giudizio di appello non è ammessa la prova testimoniale svolgendosi esso solo sugli atti ufficiali di gara indicati nell'art. 35 C.G.S. e sulle eventuali deduzioni della reclamante a cui è consentito produrre documenti (art. 23 comma 7 del C.G.S.-C.O.N.I.).

Nel merito, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara e lo specifico supplemento richiesto all'assistente oggetto del grave gesto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si rileva che al termine dell'incontro, mentre l'A.A. si accingeva a rientrare nello spogliatoio, veniva affiancato dal sig. Conigliaro Gabriele n.2 della Soc. A.S.D. Altofonte F.C. il quale postosi alla sua sinistra lo attingeva con uno sputo sullo zigomo sinistro e sulla schiena.

Specifica l'A.A. che il riconoscimento del calciatore avveniva dapprima notando il n. 2 sul pantaloncino del calciatore e successivamente il n.2 posto sulla maglia di gioco, una volta che questi si era voltato.

Inoltre riferisce ancora l'A.A. che una volta rientrato nello spogliatoio verificava definitivamente l'identità del Conigliaro consultando il documento di identità allegato all'elenco ufficiale.

In ragione di quanto sopra il gravame, stante la precisa e puntuale identificazione fatta dall'A.A., la cui dichiarazione gode di fede privilegiata, non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione stante la gravità del gesto posto in essere.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Rausa Giorgio si rileva che lo stesso veniva espulso al 30' del 2' t. perché correva verso uno degli A.A. e mettendosi viso contro viso gli urlava una frase dall'evidente tenore offensivo oltre che minaccioso.

Nondimeno questa Corte ritiene che la sanzione possa essere rideterminata in termini più equi, come da dispositivo, atteso che detta azione è avvenuta in un unico e isolato contesto.

Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare la posizione del calciatore sig. Madonia Pio Giuseppe che ha rilasciato una dichiarazione palesemente contrastante con l'identificazione certa fatta dall'A.A.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in due gare la squalifica del calciatore Rausa Giorgio, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 ottobre 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI